

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

61.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

— —

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):		<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione ed approvazione):	
MELELEO ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120);		Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto (3827) .....	3
ALBERINI e SAVIO: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (2966);		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6
MICELI ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare (3290);		CACCIA PAOLO PIETRO .....	5
CACCIA ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3977) .....	3	CERQUETTI ENEA .....	4
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	3	DI RE CARLO .....	5
		MELELEO SALVATORE .....	5
		OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	6
		PELLEGATTA GIOVANNI .....	6
		PERRONE ANTONINO, <i>Relatore</i> .....	3, 6
		STEGAGNINI BRUNO .....	4

	PAG.		PAG.
<b>Votazione segreta:</b>			
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	10	periore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (515);	
<b>Proposte di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):		MARZO ed altri: Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione (1348);	
Senatori BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3755);		FIORI: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (2323) .....	10
ALBERINI ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado su-		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	10, 11
		RABINO GIOVANNI, <i>Relatore</i> .....	11

La seduta comincia alle 10.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Meleleo ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (2120); Alberini e Savio: Trattamento economico di trasferimento del personale militare (2966); Miceli ed altri: Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare (3290); Caccia ed altri: Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3977).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Meleleo ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali »; Alberini e Savio: « Trattamento economico di trasferimento del personale militare »; Miceli ed altri: « Norme concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale militare »; Caccia ed altri: « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare ».

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa dei prescritti pareri sull'emendamento del relatore Bonetti, approvato in linea di principio nella seduta del 29 gennaio 1987.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto (3827).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto ».

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione affari costituzionali e della X Commissione trasporti; ci è stato trasmesso, altresì, parere favorevole da parte della V Commissione bilancio, a condizione che il primo comma dell'articolo 9 sia sostituito dal seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per l'anno 1987, in lire 250 milioni per l'anno 1988 e in lire 490 milioni per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Non ho alcuna osservazione da svolgere. Ritengo, tuttavia, che vada ribadito il principio di doversi procedere al potenziamento degli organici delle capitanerie di porto in armonia con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge in esame configurano i meccanismi di promozione degli ufficiali, mentre l'articolo 1 introduce una modifica alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre

1955, n. 1137. Poiché gli ufficiali delle capitanerie di porto si trovano in una particolare situazione nell'esercizio delle proprie funzioni, e poiché in questo settore si sono verificati dei casi fuori dell'ordinario, io proporrei di inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo 7-bis: « 1. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia incorso in condanna penale definitiva per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ». Credo, infatti, che sia anche incostituzionale non prendere in considerazione ai fini dell'avanzamento l'ufficiale che, sottoposto a procedimento giudiziario, non sia stato condannato in via definitiva perché, fino a quel momento, evidentemente egli non può essere considerato colpevole.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni del relatore sono giuste, ma mi pare strano che ogni volta che facciamo una legge che riguarda una categoria in modo particolare si debbano inserire norme *ad hoc* per quella stessa categoria. Se non si applicassero norme di carattere generale per tutte le forze armate, si arriverebbe all'assurdo che i procedimenti avrebbero per una certa categoria delle conseguenze, per un'altra conseguenze diverse. Né dobbiamo dimenticare che di recente, con l'approvazione dell'articolo 39 della proposta di legge Angelini Vito ed altri n. 4071, abbiamo varato una norma quanto mai garantita.

Da ultimo, devo far osservare ai colleghi che l'emendamento proposto dal relatore Perrone può essere posto in votazione soltanto in linea di principio e dunque, qualora venisse approvato, dovrebbe essere inviato alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ENEA CERQUETTI.** Preannuncio sin d'ora il voto assolutamente contrario del gruppo comunista all'emendamento pro-

posto dal relatore, che rappresenta un tentativo — del resto è stato dichiarato in termini espliciti — di intervenire sulla materia della responsabilità dei pubblici ufficiali (non solo dei sindaci) a proposito di abusivismo edilizio addirittura sul demanio. Questo tentativo di introdurre, in modo surrettizio, una sorta di immunità per una categoria di pubblici ufficiali cui è demandata la tutela del demanio dello Stato, non solo è fuori posto formalmente in questa sede, ma è nel suo contenuto assolutamente inaccettabile; infatti si creerebbe non solo una sorta di disparità nei confronti di altri ufficiali che devono vigilare sull'abusivismo edilizio in generale, ma anche una disparità all'interno delle stesse forze armate, poiché una categoria sarebbe più tutelata di altre.

Se una categoria ritiene di essere più o meno esposta a rischi di carattere professionale, ha due strade da percorrere: la prima è quella di attuare maggiore rigore nell'esercizio della professione; la seconda è quella di richiedere alla propria amministrazione ricompense adeguate alla maggiore professionalità richiesta. Non è percorribile la strada della ricerca di una forma di impunità, nei confronti o della legge o dei giudizi di avanzamento, in rapporto a vicende giudiziarie che possano toccare quelle particolari categorie di persone.

Per i motivi esposti, ribadisco che noi voteremo contro l'articolo aggiuntivo preannunciato e deploriamo, da tutti i punti di vista, che si presentino emendamenti di questo tipo.

**PRESIDENTE.** Non ritengo che si possa usare il termine: « deplorazione », dal momento che la presentazione di emendamenti rientra nei diritti di ogni parlamentare, quindi anche del relatore Perrone.

**BRUNO STEGAGNINI.** Signor presidente, credo che gli ufficiali delle capitanerie di porto, ancorché impegnati ed impiegati in particolari attività inerenti il loro servizio di istituto, siano e rimangano ufficiali della marina militare,

quindi debbano essere sottoposti alle norme in vigore per quanto attiene il loro *iter* di carriera, le promozioni, le aliquote di avanzamento e così via. Devo anche dire che qualora si facesse un'eccezione si innescherebbe un procedimento di reazioni a catena, poiché altre categorie di militari che assolvono a particolari funzioni di istituto richiederebbero per sé l'applicazione di norme particolari, analoghe a quelle ora in discussione.

Aggiungo che, in conseguenza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal collega Perrone, si potrebbero determinare anche situazioni anomale. Infatti, qualora un ufficiale promosso in pendenza di giudizio venisse poi definitivamente condannato, questi dovrebbe essere degradato *a posteriori* in quanto risulterebbe che, al momento della promozione, non aveva i requisiti per assolvere le funzioni del grado superiore, quindi per essere promosso; questo a maggior ragione quando le promozioni avvengono non per anzianità ma per merito.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che questo problema è stato più volte affrontato nel corso dell'esame della famosa « legge Angelini » e che il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è sempre stato nel senso indicato.

Piuttosto, ritengo sarebbe opportuno sollecitare il Governo, ed il ministro in particolare, a far sì che non appena la direzione generale del personale competente abbia inviato al ministro il decreto di promozione di un ufficiale, essendosi concluso tutto l'*iter* disciplinare o giudiziario a carico di questi, firmi immediatamente il decreto.

Mi riferisco ad alcuni ufficiali coinvolti in noti eventi (loggia massonica P2, eccetera), le cui pratiche tuttora giacciono in attesa che il ministro firmi il decreto di promozione. Se il ministro ritiene che l'amministrazione abbia dato corso alla prevista procedura, a mio avviso deve firmare il relativo decreto, perché si tratta di un atto dovuto.

CARLO DI RE. Pur condividendo pienamente le ragioni che hanno indotto il relatore a proporre l'emendamento, ri-

tengo che non sia questa la sede per affrontare un problema di così vasta portata: per tale motivo, prego l'onorevole Perrone di non presentare l'emendamento in esame.

SALVATORE MELELEO. Mi asterrò dall'eventuale voto dell'emendamento proposto dal relatore Perrone. Desidero però manifestare talune perplessità in ordine alle considerazioni che sono state svolte dai colleghi che mi hanno preceduto: credo si debba trovare il modo, pur nel rispetto della legge, di difendere questi ufficiali qualora essi vengano incolpati per fatti di cui, spesso, non conoscono nemmeno la rilevanza penale.

PAOLO PIETRO CACCIA. Desidero innanzitutto osservare che l'onorevole Perrone ha proposto l'emendamento nell'esercizio del suo mandato.

PRESIDENTE. Questo aspetto era stato già da me rilevato.

PAOLO PIETRO CACCIA. È necessario avere rispetto per l'operato di ciascuno, al fine di tutelare non tanto il livello istituzionale di cui si fa parte, quanto la persona del parlamentare.

Io propongo che l'emendamento preannunciato dal relatore sia valutato alla luce dell'ultima normativa approvata da questo Parlamento in materia di avanzamento degli ufficiali semplici, normativa che ha avuto un *iter* molto difficoltoso. Con ogni probabilità, si tratta di verificare la compatibilità dell'emendamento in esame con il disposto di quella legge e, soprattutto, di porre sullo stesso piano, sotto il profilo dei diritti, il dipendente civile dello Stato e il dipendente militare, a meno che a quest'ultimo non sia affidato l'espletamento di alcune funzioni tipiche dello *status* militare.

Mi pare sia questo il passaggio da verificare, al di là di ogni interpretazione, perché se è vero che sulle spiagge viene perpetrata una serie di abusi, a mio avviso ciò non è il risultato dell'azione di un singolo, bensì dell'operato di alcuni

poteri dello Stato che, tacitamente, agiscono in questo senso.

Ecco per quale motivo ritengo che i termini del discorso debbano essere chiariti con razionalità e, soprattutto, esaminati nella luce giusta: proporrei, pertanto, di rinviare l'esame di questo aspetto, proprio al fine di procedere alla verifica cui ho dianzi fatto cenno.

GIOVANNI PELLEGATTA. Il disegno di legge all'ordine del giorno è molto atteso dalle categorie interessate e, di conseguenza, l'emendamento in esame potrebbe ritardarne l'iter e l'approvazione finale. Mi unisco all'invito rivolto all'onorevole Perrone dai colleghi Caccia e Di Re, al fine di evitare che l'emendamento venga respinto dalla Commissione. Quando, in questa sede, esamineremo il provvedimento concernente l'avanzamento degli ufficiali (anch'esso molto atteso), potremo ovviamente dibattere con ampiezza su questo problema, mentre una reiezione dell'emendamento in esame ci precluderebbe tale possibilità. Preannuncio che, nel caso in cui il relatore insista nel suo emendamento, io voterò in senso contrario al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Invito il relatore a non presentare l'emendamento in questione per i motivi che sono stati esposti in precedenza.

Ritengo abbastanza illuminante la proposta di rivedere questo aspetto — in maniera organica, non disorganica — in sede di discussione del progetto di legge sull'avanzamento degli ufficiali. Del resto, molto probabilmente l'emendamento di cui si tratta incontrerebbe numerose difficoltà nel corso dell'esame da parte della I Commissione affari costituzionali.

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Non mi sento mai legato in modo particolare alle proposte che formulo. Sono dell'avviso

che un buon legislatore non debba mai varare delle leggi parziali, ma delle normative che provvedano a sanare improprietà e carenze della struttura che amministra.

Ho già esposto le motivazioni per cui, a mio avviso, andrebbe rivista anche l'altra parte della tabella n. 2 annessa alla legge n. 1137, oltre a quella che viene modificata dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Prendo comunque atto che le forze politiche qui rappresentate — tranne qualche collega del mio gruppo, che ha parlato in questo senso a titolo personale — sono contrari e all'abolizione di un provvedimento di questo genere. Per quanto riguarda in particolare i colleghi comunisti, faccio presente che il secondo comma dell'articolo 39 della proposta di legge Angelini Vito ed altri n. 4071, di cui l'onorevole Cerquetti è primo firmatario, estende la previsione di cui al mio emendamento addirittura ai provvedimenti disciplinari (al riguardo, desidero dire che, in conseguenza di provvedimenti di questa natura adottati dal ministro, le procedure di promozione certamente debbono essere bloccate): io sostengo, infatti, che sia incostituzionale considerare un ufficiale colpevole ancor prima che sia stato condannato definitivamente dalla magistratura e, conseguentemente, bloccarne la carriera. Se le forze politiche rappresentate in Parlamento non sono sensibili all'esigenza di tutela di questi dipendenti in relazione ad episodi che si verificano spesso (cioè all'invio di comunicazioni giudiziarie per fatti non colposi), io posso anche accettare l'invito a non presentare il mio emendamento perché, come ripeto, non mi sento legato alle proposte da me formulate e ad alcuni fatti specifici; ribadisco, però, che un buon legislatore avrebbe dovuto modificare più ampiamente la tabella n. 2 annessa alla legge n. 1137.

Non insisto, quindi, nella presentazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole relatore. Il problema che lei ha sollevato sarà preso in considerazione, nella sua

valenza generale, in sede di discussione delle proposte di legge relative all'avanzamento degli ufficiali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1, ed annessa tabella, nonché ai successivi articoli fino all'8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

1. Il quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, già sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge.

## XI — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Ammiraglio Ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio	scelta	—	9	1 ogni 3 anni (b)	Tutti
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	58	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	156	10	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo

IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1987

## Segue: XI — RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Capitano di corvetta	anzianità	—	88	—	—
Tenente di vascello	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	224	17 o 18 (d)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	114	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

## NOTE

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di cinque anni: 2 promozioni nel primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione nel terzo anno.

(d) Ciclo di cinque anni: 18 promozioni nel primo, terzo e quinto anno; 17 promozioni nel secondo e quarto anno.

(Sono approvati).

## ART. 2.

1. I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unità e di ventiquattro unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

(È approvato).

## ART. 3.

1. Il ciclo delle promozioni al grado di ammiraglio ispettore di cui al quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — come sostituito ai sensi del precedente articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui è riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, for-

mato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla presente legge.

2. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non può comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio di cui al quadro XI — ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto — come sostituito ai sensi del precedente articolo 1, ha inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

1. A decorrere dal quarto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni annuali al grado di capitano di vascello del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto è pari a quello riportato alla colonna 5 del quadro XI allegato alla presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) n. 7 promozioni nel primo e nel secondo anno;

b) n. 8 promozioni nel terzo anno;

c) n. 9 promozioni nel quarto anno.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

1. Il ciclo delle promozioni annuali al grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, quale risulta dalla colonna 5 del quadro XI allegato alla presente legge, ha inizio a decorrere dal quarto anno succes-

sivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il numero delle promozioni al predetto grado è stabilito come segue:

a) n. 11 promozioni nel primo anno;

b) n. 12 promozioni nel secondo anno;

c) n. 14 promozioni nel terzo anno;

d) n. 16 promozioni nel quarto anno.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

1. Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI allegato alla presente legge.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 per l'anno 1986, in lire 250.000.000 per l'anno 1987 e in lire

490.000.000 per l'anno 1988, si provvede a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Perrone, in ossequio al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 dell'articolo 9 con il seguente:*

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 per l'anno 1987, in lire 250.000.000 per l'anno 1988 e in lire 490.000.000 per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo nor-

male del Corpo delle capitanerie di porto » (3827):

Presenti e votanti .....	27
Maggioranza .....	14
Voti favorevoli .....	27
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoli, Astori, Azzolini, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Codrignani, Di Re, Dutto, Gatti, Martellotti, Meleleo, Olivi, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pochetti, Rabino, Rebullà, Ruffini, Savio, Stegagnini, Zanini e Zoppi.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: senatori Buffoni ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (Approvata dal Senato) (3755); Alberini ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (515); Marzo ed altri: Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione (1348); Fiori: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campo di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (2323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Buffoni ed altri: « Estensione dei

benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania », già approvata dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alberini ed altri: « Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli *ex* combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione »; Marzo ed altri: « Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli *ex* combattenti della guerra di liberazione »; Fiori: « Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli *ex* combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione ».

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio, chiedo il rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO